

***U.G.I.V.I.***

***Unione Giuristi della Vite e del Vino***

**LA CONVERSIONE DEI DIRITTI  
DI IMPIANTO IN AUTORIZZAZIONE**

***Aspetti giuridici ed economici***

**Avvocato Pietro Caviglia**

**Verona – Vinitaly - 22 marzo 2015**

---

---

*Regolamento Ue n. 1308/13*  
*Organizzazione comune dei mercati agricoli*

**CONTROLLO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO**



# *Motivazione che giustificano il controllo del potenziale produttivo*

- **Assicurare l'equilibrio del mercato**
  - **Stabilizzare i prezzi**
  - **Garantire il livello remunerativo  
per il produttore**
- 
-

# ***I fatti che hanno suggerito la necessità del controllo sulla viticoltura***

- **1970 – Avvio del mercato comune del vino**
  - **Aspro confronto tra le due superpotenze  
produttrici: Francia e Italia**  
**a causa delle diverse impostazioni di politica viticola**
- 
-

## ***Dirigismo e liberismo su fronti opposti***

- **La Francia perseguiva una politica di controllo sulle superfici vitate**
  - **In Italia vigeva un sistema liberistico giustificato con la vocazione di tutto il suo territorio alla coltivazione delle vite**
- 
-

# *Accantonate le dispute*

**Fu ritenuto prioritario avviare il mercato comune**

- **(reg. 816/70 – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo e reg 817/70 – Vini di qualità prodotti in regioni determinate)**

**sorvolando sulla necessità di disciplinare il potenziale produttivo**

- **Fu solo istituito il sistema della notifica delle superfici vitate agli Stati per consentire loro di fare previsioni per la campagna successiva (reg.1135/70) e inviarle alla Comunità. Niente di più.**
- 
-

*Dopo il 1970*

## *Un fiume in piena dall'Italia verso la Francia*

- **L'abbondante produzione italiana (circa 60 milioni di ettolitri) spingeva la nostra esportazione verso la Francia in misura sempre crescente facendo registrare un vero conflitto commerciale anche a causa della differenza dei prezzi.**
- 
-

# *Segnale di allarme*

- **Venne avvertita la necessità di porre sotto controllo le superfici vitate e quindi una nuova politica per il contenimento della produzione vinicola**
- 
-



# 1976

- **Con il regolamento 1162/76 – Misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze di mercato - si ha il primo provvedimento che introduce su scala europea:**
  - **Il divieto di nuovi impianti per uve da vino**
  - **Il controllo sui reimpianti**
- 
-

# ***Gli effetti immediati negli anni successivi***

- **Diminuzione delle superfici vitate**
- **Invarianza della produzione vinicola totale**  
( a causa dell'aumento delle rese in alcune regioni)



# *Le manovre per eliminare i surplus*

- - **Distillazioni agevolate** garantendo un prezzo minimo al produttore, coprire i costi per la trasformazione in alcole da parte dei distillatori, finanziare lo stoccaggio dell'alcole ricavato, vendita dell'alcole sui mercati esteri per non alterare quello nazionale
  - **Magazzinaggio privato**
  - **Distillazioni obbligatorie** per penalizzare le alte rese
- 
-

## *Una politica dispendiosa e non solo*

- **Questa politica oltre ad essere dispendiosa per il bilancio della Comunità favoriva il parassitismo di alcune imprese che anziché affrontare le incognite del mercato trovavano più comodo appoggiarsi alle garanzie di collocamento del prodotto che offriva la Comunità**
- 
-

# 1999 anno della svolta

- Con il regolamento 1493/99
  - La Comunità decide di imprimere una svolta alla sua politica di garanzia al collocamento deliberando il
  - **BLOCCO DEI VIGNETI (fino al 31 luglio 2010)**
  - E creando nel tempo stesso le deroghe mediante concessione di
  - **DIRITTI (in ettari) per nuovi impianti**
  - **DIRITTI per i reimpianti**
  - **DIRITTI per nuovi impianti prelevati da una riserva**
- 
-

## *Confluenza del sistema nella OCM unica*

- **Nel 2007 il sistema confluisce nella OCM (regolamento 1234/07) unica con contestuale proroga del DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI**
  - **fino al 31 dicembre 2015**
- 
-

# *La disciplina vigente*

- Il regolamento 1308/13 (art. 61 e seguenti)
- PROROGA IL DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI  
per il periodo **2016-2030** (con riesame intermedio)
- SOSTITUISCE ai diritti di nuovi impianti e ai diritti di reimpianti  
il nuovo regime di

**AUTORIZZAZIONE**

---

---

## ***Una variazione solo di carattere nominalistico?***

- **La nuova formula è stata motivata dal fatto che si era registrata una elevata speculazione nella compravendita dei diritti con conseguente aumento degli oneri per i nuovi impianti**
  - **I riflessi di carattere economico sono evidenti:**
  - **I diritti di impianto potevano essere trasferiti anche a titolo oneroso ad altre aziende anche di altre regioni salvo criteri restrittivi adottate dalle regioni stesse**
  - **Le autorizzazioni sono concesse all'azienda e devono essere utilizzate dalla stessa.**
- 
-



# ***L'AUTORIZZAZIONE IN SINTONIA COI PRINCIPI DEL DIRITTO***

- **Il sistema delle concessioni in deroga essendo in un contesto di interessi legittimi appare in sintonia con i relativi principi che reggono l'ordinamento amministrativo.**
  - **Si tratta infatti di rimuovere mediante l'autorizzazione un ostacolo all'esercizio di un diritto (*ius colendi*) momentaneamente compresso in vista di un interesse generale.**
- 
-

# ***L'AUTORIZZAZIONE DAL PUNTO DI VISTA POLITICO E MACROECONOMICO***

- **Rappresenta una efficace leva in mano alla P. A.**

**Per far fronte alla prospettiva di un aumento della domanda a livello di mercato mondiale**

**Per evitare un'offerta eccessiva nel medio periodo tale da compromettere l'equilibrio del mercato faticosamente raggiunto**



# REIMPIANTO

**Con il controllo sui reimpianti mediante autorizzazione si vuole impedire che col pretesto di una ristrutturazione del vigneto si apportino modifiche al potenziale produttivo e quindi variabili incontrollate sull'equilibrio del mercato**

- **Ma contrariamente a quanto avveniva prima coi diritti, l'autorizzazione è rilasciata solo a beneficio della stessa azienda che espianta e inoltre, su raccomandazione di una organizzazione interprofessionale, ne può essere limitato l'utilizzo nella stessa superficie a Dop o Igp espiantata**
- 
-

# **LIMITI DELL'AUTORIZZAZIONE**

- **L'autorizzazione ha il limite temporale di tre anni (è sanzionato il non utilizzo entro il termine) ed è sottoposta al**
  - **MECCANISMO DI SALVAGUARDIA**
  - **Gli Stati membri annualmente devono mettere a disposizione un numero di autorizzazioni corrispondenti all'1% delle superficie vitata esistente**  
**Ammessi criteri di flessibilità ma senza sfiorare il tetto massimo**
- 
-

## ***DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN ECCESSO RISPETTO AL TETTO***

- **Le autorizzazioni devono essere concesse secondo una distribuzione proporzionale con criteri prestabiliti (nuovi produttori, conservazione ambientale, esigenza di aumentare la competitività dell'azienda, miglioramento della qualità, ecc.)**
- 
-

# ***REGIME TRANSITORIO***

- L'art. 68 salva tutti i diritti di impianto concessi sotto la previgente disciplina non ancora utilizzati fino al

**31 dicembre 2015**

a condizione che siano

- **convertiti in autorizzazione**

**(con decorrenza dal 1 gennaio 2016)**

su domanda da presentarsi entro il

**31 dicembre 2015**

---

---

## **PROROGA DEL TERMINE**

- Agli Stati è concessa la facoltà di prorogare il termine della presentazione della domanda fino al 31 dicembre 2020 (l'utilizzo potrà avvenire a tutto il 31 dicembre 2023)

Il nostro Ministero ha provveduto ad utilizzare tale facoltà (decreto 19.2.2015 n. 1213) consentendo anche la **trasferibilità dei diritti di reimpianto** da una regione all'altra (mediante abrogazione dell'art. 4 dm 27.0700 che consentiva alle Regioni di limitare l'esercizio del diritto di reimpianto in ambito regionale) fino al 31.12.2015

Ciò evidentemente per non penalizzare i viticoltori che avevano in portafoglio diritti di impianti (47 mila ett.) e che col nuovo regime si sarebbero trovati impossibilitati ad operare come in precedenza.

---

---

## ***EFFETTI DELLA CONVERSIONE SULLA VALIDITA' TEMPORALE***

- **Essendo stata deliberata in sede nazionale la possibilità di presentare domanda per la conversione sino al 31 dicembre 2020,**
- **di fatto le autorizzazioni rilasciate nel periodo transitorio in regime di conversione potranno essere utilizzate fino a tutto**

**31 dicembre 2023**

---

---



## **VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE IN REGIME DI CONVERSIONE (N. I., R.E.I., N.I. P. R.)**

<b>TEMPO UTILE PER LA DOMANDA DI CONVERSIONE</b>	<b>DECORRENZA DELLA VALIDITA' (art. 68.1)</b>	<b>TERMINE ULTIMO PER L'UTILIZZO</b>
<b>31 dicembre 2015</b> (termine comunitario) (art. 68.1)	<b>1 gennaio 2016</b> (art. 68.1)	<b>31 dicembre 2018</b> (art. 68.2)
<b>31 dicembre 2020</b> (Proroga nazionale) (art. 68.1, II comma)	<b>TERMINE TRASFERIBILITA' DIRITTI</b>  <b>31. 12. 2015</b>	<b>31 dicembre 2023</b> (art. 68.2)